

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1482}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPAROTTO, FOLENA, DALLA CHIESA CURTI,
INGRAO, MARRI, MOMBELLI, BORDON, PAPPALARDO**

Modifiche alla legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza

Presentata il 6 agosto 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai da troppo tempo, dalla IX e dalla X legislatura, la legge 10 maggio 1983, n. 212, attende di essere modificata in quanto rivelatasi già dall'inizio non rispondente alle aspettative dell'intera categoria dei sottufficiali.

Detta legge, approvata in fretta allo scadere della VIII legislatura, non tenendo in nessun conto il parere negativo, più volte espresso già nei lavori preparatori dal 1981, del COCER, privilegiando altresì le tesi degli stati maggiori, ha creato nel tempo disagio ed insoddisfazione tra i sottufficiali delle Forze armate.

Nel corso della X legislatura si è prioritariamente scelto di dar corso alle modifiche della legge 12 maggio 1986, n. 224,

— concernente l'avanzamento degli ufficiali — rinviando ad un momento successivo alla sua approvazione l'esame delle modifiche alla legge n. 212 del 1983; ciò è avvenuto solo pochi mesi prima del termine della X legislatura con l'elaborazione di un testo unificato da parte del comitato ristretto della IV Commissione difesa della Camera, testo che con sole pochissime modifiche è stato approvato in sede referente il 30 gennaio 1992.

È inoltre innegabile che dal 1983 — anno di promulgazione della citata legge n. 212 — ad oggi si sono verificati indubbi cambiamenti, promossi dagli organi di rappresentanza dei militari e parzialmente recepiti dal Parlamento che, con successivi ed opportuni provvedi-

menti legislativi, ha provveduto ad estendere trattamenti economici e normativi propri degli ufficiali anche ai sottufficiali, ma ancora molto si dovrà operare affinché non sussistano motivi di sperequazione tra le due categorie.

La recente legge 6 marzo 1992, n. 216, all'articolo 3, delega il Governo ad operare con decreti legislativi le necessarie modifiche agli ordinamenti del personale ed all'occorrenza con revisione di ruoli, gradi e qualifiche e ove occorra anche mediante la soppressione di qualifiche e gradi al fine di giungere alla sostanziale equiordinazione dei compiti e dei connessi trattamenti economici.

In questo quadro ed avendo presenti le trasformazioni in atto ed il dibattito sul nuovo modello di difesa, riteniamo di grande utilità avanzare una proposta di modifica della legge n. 212 del 1983, per rispondere ai concetti rivalutativi in tutti i sensi dell'intera categoria, concetti emersi dall'attuale realtà che vede, anche in relazione all'evoluzione dei tempi, i sottufficiali espletare sempre nuove e delicate mansioni con responsabilità dirette.

Da queste considerazioni scaturiscono gli articoli di modifica.

Con gli articoli da 1 a 13, introducendo l'arruolamento con apposito concorso pubblico annuale ed il titolo di studio della scuola media di secondo grado, si vuole dare forza ai concetti di preparazione tecnico-militare, tecnologica, manageriale, professionale ed amministrativa, già espressi precedentemente e che fanno del sottufficiale un comandante di uomini, ma anche un responsabile di settori delicati dell'intera organizzazione delle Forze armate e dei Corpi armati. Non è da trascurare d'altro canto che l'attuale componente di leva è fortemente scolarizzata e necessita di essere guidata da personale adeguatamente preparato.

Con gli articoli da 14 a 19 si introduce il passaggio in servizio permanente, in analogia con quanto previsto per gli ufficiali delle accademie militari, al compimento del secondo anno di servizio, eliminando con ciò una forma inammissibile di

precarariato che aveva visto negli ultimi anni moltissimi sergenti, con svariati anni di servizio, lasciare le Forze armate pur essendo idonei, ma non vincitori di concorso per mancanza di posti in organico.

Con gli articoli da 20 a 28 si prevede un diverso sistema di avanzamento, anche perché si ritiene che l'attuale sistema di valutazione, fatto sulla base quasi esclusiva delle note caratteristiche, così come attualmente strutturate ed in particolare per la frequente carenza di oggettività e/o per contro per l'eccessivo appiattimento delle massime qualifiche, non possa essere considerato equo parametro di valutazione; in questo contesto, però, si ritiene opportuno che il giudizio di idoneità per l'avanzamento sia formulato con giudizio di demerito approvato con decreto dal Ministro della difesa e dettagliatamente motivato. Si stabilisce inoltre il principio della pariteticità dei componenti delle commissioni di avanzamento ed un più equilibrato ed appagante criterio di avanzamento a scelta.

Con gli articoli da 29 a 32 si tende a dare uniformità comportamentale alle norme per la cessazione dal servizio permanente e particolarmente per il transito nella posizione di ausiliaria, attualmente oggetto di notevoli sperequazioni da forza armata a forza armata.

Con l'articolo 33 si vuole dare un doveroso ed opportuno rilievo all'articolo 52 della legge n. 212 del 1983, essendo forse l'unico articolo a tutto vantaggio del personale, fino ad oggi mai attuato; pertanto un richiamo alla sua applicazione con apposito decreto interministeriale è quanto mai sentito.

L'articolo 35 estende la stessa normativa vigente per l'arruolamento dei musicanti delle bande dei Corpi armati anche a quello delle Forze armate.

Con l'articolo 36 si intende uniformare tutte le Forze armate ed i Corpi armati a quanto già avviene, dall'entrata in vigore della legge n. 212 del 1983, per una sola Forza armata per quanto attiene all'avanzamento alla qualifica di « aiutante ».

Con l'articolo 37 si chiede una naturale normalizzazione del ruolo dei sottufficiali

di complemento con rapporto d'impiego, di cui all'articolo 74 della legge n. 212 del 1983, transitandoli in servizio permanente come già è avvenuto per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in attuazione del disposto della legge 27 dicembre 1990, n. 404.

Con l'articolo 38 si vuole, a similitudine di quanto avviene per gli ufficiali nei gradi di tenente colonnello e colonnello per effetto della citata legge n. 224 del 1986, attribuire al momento della cessazione dal servizio il livello retributivo superiore ai marescialli maggiori aiutanti e marescialli maggiori ed inoltre attuare l'allineamento dei livelli retributivi dei sottufficiali delle

Forze armate con quello delle Forze di polizia, così come stabilito dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Con l'articolo 39 si rivaluta l'indennità speciale prevista per i sottufficiali che cessano dal servizio per limiti d'età o infermità dovuta a causa di servizio.

Si ritiene pertanto che le presenti proposte di modifica alla legge n. 212 del 1983, tendenti ad elevare il tono e la qualità dell'intera categoria dei sottufficiali, siano in armonia con l'esigenza di avere Forze armate e Corpi armati funzionali e dinamici nell'interesse proprio e per assolvere adeguatamente i compiti istituzionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Con riferimento alla consistenza massima di cui al primo comma, l'Amministrazione della difesa predispone ed aggiorna ogni anno la programmazione decennale dell'immissione annuale nel servizio permanente dei sergenti, in rapporto alla situazione dei ruoli e alle esigenze funzionali di ciascuna forza armata ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 3.

1. L'articolo 4 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. In rapporto alle consistenze massime degli organici dei sottufficiali delle tre forze armate previste dall'articolo 1 e del Corpo della Guardia di finanza, i Ministri della difesa e delle finanze hanno facoltà di indire bandi di concorso pubblico annuali per l'arruolamento volontario di sottufficiali nell'Esercito, nella Marina, nell'Aeronautica e nel Corpo della Guardia di finanza con ferma di due anni, nel numero di posti sufficiente a coprire le vacanze organiche ».

ART. 4.

1. I numeri 7) e 8) dell'articolo 5 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« 7) compiano il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventiquattresimo nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

8) siano in possesso del diploma d'istruzione secondaria di secondo grado ».

ART. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« La formazione iniziale dei sottufficiali ha la durata complessiva di due anni. All'atto dell'incorporamento gli ammessi frequentano presso le rispettive scuole di forza armata, il corso iniziale di formazione della durata di un anno al termine del quale con la qualifica di allievi sottufficiali vengono inviati presso gli enti di rispettiva forza armata per completare con un periodo pratico di un anno l'iter di formazione. Al termine del predetto periodo l'allievo ritorna presso la scuola per sostenere gli esami di fine corso validi per la promozione al grado di sergente e per il contestuale passaggio in servizio permanente. Successivamente il sottufficiale è inviato presso le scuole di specializzazione della rispettiva forza armata ».

ART. 6.

1. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 7.

1. Il quinto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I Ministri della difesa e delle finanze hanno la facoltà di consentire la ripetizione di corsi, o di anni scolastici, o di fasi di essi, a domanda e per una sola volta, salvo che sussistano le condizioni di proscioglimento di cui al n. 2), lettere *b*) e *c*), dell'articolo 9, secondo le norme di ciascuna forza armata o Corpo armato ».

ART. 8.

1. Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Il vincolo di cui al primo comma permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente ».

ART. 9.

1. Il numero 1) dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983 n. 212, è sostituito dal seguente:

« 1) a domanda: per qualsiasi causa durante i primi sei mesi della ferma volontaria; ».

ART. 10.

1. La lettera *c*) del numero 2) dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« *c*) per inidoneità al grado di sergente e gradi corrispondenti ».

ART. 11.

1. La lettera a) del numero 3) dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituita dalla seguente:

« a) per perdita del grado ».

ART. 12.

1. L'articolo 11 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 11. — 1. I volontari allievi sottufficiali conseguono, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente dal primo giorno successivo al compimento del ventiquattresimo mese di servizio dall'arruolamento.

2. Il giudizio di idoneità è espresso da apposita commissione costituita con decreto del Ministro competente presso gli istituti di formazione di appartenenza.

3. Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate.

4. Gli arruolati hanno lo stato giuridico di allievi sottufficiali in servizio volontario biennale fino alla promozione al grado di sergente. In tale grado acquisiscono lo stato giuridico del servizio permanente ».

ART. 13.

1. L'articolo 12 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 12. — 1. Per il reclutamento degli allievi sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica, si applicano le disposizioni di cui al regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1939, n. 468, e successive modificazioni ».

ART. 14.

1. L'articolo 13 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Per corrispondere alle necessità dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri, il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1 e, per il Corpo della Guardia di finanza, il Ministro delle finanze, promuovono, al compimento del secondo anno di corso, i volontari allievi sottufficiali idonei al grado di sergente e gradi corrispondenti e li immettono in servizio permanente ».

ART. 15.

1. Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

ART. 16.

1. Il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

ART. 17.

1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« A tutti gli allievi sottufficiali e sergenti in ferma volontaria, giudicati non idonei al termine del corso biennale o congedati successivamente, all'atto del collocamento in congedo spetta un premio di congedamento pari a due volte l'ultimo stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di servizio militare comunque prestato ».

ART. 18.

1. Il quinto comma dell'articolo 21 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« All'atto dell'invio in congedo si costituisce, a cura dell'Amministrazione della difesa, mediante versamento di contributi determinati secondo le norme dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, una posizione assicurativa per tutto il periodo di servizio prestato ».

ART. 19.

1. L'articolo 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. Gli allievi sottufficiali volontari impediti da infermità temporanea, debitamente accertata, o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinari o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono essere valutati per la promozione al grado di sergente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause comportino proscioglimento, sono valutati per la promozione al grado di sergente immediatamente dopo la cessazione delle suddette cause e comunque avendo completato la prima fase di formazione.

2. Gli allievi sottufficiali di cui al comma 1 che risultano idonei sono promossi sergenti e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui al medesimo comma 1 ».

ART. 20.

1. L'articolo 27 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. — 1. I sottufficiali in servizio permanente sono promossi ad anzianità o scelta ai gradi superiori dopo aver compiuto i periodi minimi di permanenza nel grado e di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti o di imbarco stabiliti dalle tabelle B/1, B/2, B/3, B/4 e C allegate alla presente legge, salvo che il comandante di Corpo o di ente formuli nei confronti del singolo sottufficiale un giudizio di demerito dettagliatamente motivato. Detto giudizio per aver efficacia deve essere approvato con decreto del Ministro competente. La proposta di demerito e il relativo decreto debbono essere notificati all'interessato, e contro tali atti sono ammessi tutti i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dalle leggi vigenti.

2. Il decreto ministeriale di demerito di cui al comma 1 ha l'effetto di ritardare di un anno l'avanzamento ad anzianità o a scelta ».

2. L'articolo 28 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 28. — 1. I sottufficiali in avanzamento ad anzianità o a scelta sono inclusi in apposite aliquote determinate dal Ministro competente, al 31 dicembre di ogni anno; da tali aliquote sono esclusi, per non più di tre anni, i sottufficiali che risultino imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare, o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

3. L'articolo 29 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

4. L'articolo 30 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 30. — 1. Nei riguardi dei sottufficiali esclusi dall'aliquota di avanzamento per non aver maturato, per motivi di ser-

vizio o di salute, le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 27, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive; al venire meno delle predette cause, salvo che le stesse comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile annuale di avanzamento e possono partecipare al primo concorso utile di cui alla tabella C allegata alla presente legge ».

ART. 21.

1. L'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 31. — 1. Per l'avanzamento ad anzianità o a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente paritetica annuale presso ciascuna forza armata e presso i comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Per ciascuna commissione sono nominati membri supplenti ».

ART. 22.

1. L'articolo 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — 1. La commissione di avanzamento di cui all'articolo 31 è costituita dai seguenti componenti:

a) presidente: un ufficiale generale di divisione o grado corrispondente;

b) membri ordinari: quattro ufficiali superiori dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente ed il meno anziano quello di segretario;

c) cinque sottufficiali risultanti tra i più anziani alla data del 1° gennaio dell'anno considerato e che possano far parte della commissione almeno per l'intero anno solare ».

ART. 23.

1. Il quinto e il sesto comma dell'articolo 33 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono abrogati.

ART. 24.

1. L'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, stabilisce con proprio decreto le modalità riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali delle forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni ».

2. Il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

1. L'articolo 36 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

ART. 26.

1. Il secondo comma dell'articolo 37 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'articolo 28 nell'avanzamento ad anzianità sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta ».

ART. 27.

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 38 della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituiti dai seguenti:

« La prima metà dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta è promossa al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge.

La seconda metà è promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla citata tabella C, ma, comunque, un giorno prima della promozione della prima aliquota iscritta nel quadro di avanzamento dell'anno successivo ».

ART. 28.

1. L'articolo 39 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — 1. Il sottufficiale che, incluso nelle aliquote di avanzamento, sarebbe escluso dalla promozione a causa di non idoneità permanente al servizio militare, o perché deceduto o perché raggiunto dai limiti di età, è promosso al grado superiore dal giorno precedente alla causa impeditiva, previo giudizio di idoneità espresso dalle commissioni di avanzamento sottufficiali di cui all'articolo 31 ».

ART. 29.

1. L'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 44. — 1. I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza cessano il servizio permanente al raggiungimento del cinquantaseiesimo anno di età e sono collocati nella categoria dell'ausiliaria. A de-

correre dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni. Tale durata è determinata a favore dei sottufficiali che si siano trovati o si trovano in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Quindi essi sono collocati nella riserva od in congedo assoluto.

2. I sottufficiali che, a partire dal 30 dicembre 1989, siano cessati o cessino dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato, sono collocati nella posizione di ausiliaria. Essi permangono in tale posizione per otto anni.

3. A decorrere dal 30 dicembre 1989, gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che siano cessati o cessino dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria. Essi permangono in tale posizione per otto anni ».

ART. 30.

1. L'articolo 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 45. — 1. La categoria dell'ausiliaria comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente a norma dell'articolo 44, sono costantemente a disposizione per essere richiamati in servizio in caso di necessità, previo accertamento dell'idoneità fisica.

2. Il richiamo in temporaneo servizio è disposto con decreto del Ministro della difesa e, per quanto di sua competenza, dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro.

3. La categoria dell'ausiliaria comprende anche i sottufficiali di complemento di cui all'articolo 74.

4. Il sottufficiale in ausiliaria non può assumere cariche e impieghi retribuiti. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria ».

ART. 31.

1. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, non reversibile, pari all'ottanta per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo al sottufficiale in attività di servizio di pari grado e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento nell'ausiliaria. L'indennità di ausiliaria è assoggettata a ritenute in conto entrata tesoro ed è pensionabile al cessare della ausiliaria. Essa è corrisposta anche con la tredicesima mensilità ».

ART. 32.

1. All'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni ed i benefici di cui agli articoli 44 e 45 si applicano anche ai sottufficiali di complemento di cui all'articolo 74, con rapporto di impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824 ».

ART. 33.

1. Il decreto di cui all'articolo 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, deve essere emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 34.

1. All'articolo 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza ».

ART. 35.

1. L'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« ART. 62. — 1. I sottufficiali musicanti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono arruolati secondo quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1965, n. 121, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 282 ».

ART. 36.

1. Il secondo comma dell'articolo 65 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Sono inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che hanno maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se più favorevole, il venticinquesimo anno di servizio, compresi i marescialli maggiori che, pur non avendo maturato i predetti requisiti, li precedano in ruolo a seguito di avanzamento a scelta o per benemerienze di istituto o di servizio ».

ART. 37.

1. I sottufficiali di complemento con rapporto d'impiego di cui al primo comma dell'articolo 74 della legge 10

maggio 1983, n. 212, alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di appartenere alla predetta categoria e transitano tra quelle del servizio permanente.

ART. 38.

1. Dopo l'articolo 78 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è inserito il seguente:

« ART. 78-bis. — 1. A decorrere dal 30 dicembre 1989, ai marescialli maggiori aiutanti e gradi corrispondenti, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti, qualora cessino dal servizio per infermità, a domanda o d'autorità, è attribuito il livello retributivo immediatamente superiore a quello in godimento, purché abbiano compiuto ventinove anni di servizio effettivamente prestati, ferma restando l'attribuzione dei sei scatti previsti dal comma 15-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

2. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1991, così come previsto dall'articolo 12 della legge 8 agosto 1990, n. 231, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

- a) sergente V;
- b) sergente con più 4 anni di servizio VI;
- c) sergente maggiore - 2° capo VI;
- d) maresciallo ordinario - capo 3^a classe - maresciallo 3^a classe VI;
- e) maresciallo capo - capo 2^a classe - maresciallo 2^a classe VII-bis;
- f) maresciallo maggiore - capo 1^a classe - maresciallo 1^a classe VII;
- g) maresciallo maggiore "A" - capo 1^a classe « scelto » - maresciallo 1^a classe « scelto » . . . VII ».

ART. 39.

1. Il primo comma dell'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, come sostituito dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1973, n. 302, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il limite di età di anni cinquantasei o per infermità, compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

a) aiutante di battaglia, maresciallo maggiore aiutante o scelto, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti, lire 1.200.000;

b) maresciallo capo e gradi corrispondenti, lire 1.000.000;

c) maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, lire 850.000;

d) sergente maggiore e gradi corrispondenti, lire 800.000;

e) sergenti e gradi corrispondenti lire 600.000 ».

ART. 40.

1. Le tabelle B/1, B/2, B/3, B/4, C, D/1, D/2, D/3 e D/4, allegate alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto a decorrere dal 30 dicembre 1989.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B/1.
(articolo 40)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'ESERCITO

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni esami
da	a		
RUOLO DELL'ARMA DEI CARABINIERI			
Maresciallo maggiore	Tenente	—	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	—
Brigadiere	Maresciallo ordinario	1 anno di comando di stazione ovvero di impiego in incarichi di specializzazione (1) anche se compiuto tutto o in parte nei gradi di brigadiere o vicebrigadiere	—
RUOLO DELLE ARMI E DEI CORPI			
Maresciallo maggiore	Tenente	—	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	1 anno di comando di plotone o reparto corrispondente oppure 2 anni di servizio presso reparti operativi o enti addestrativi oppure 2 anni di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)	Superamento corso I.G.P.
Sergente maggiore	Maresciallo ordinario	3 anni di comando di squadra o reparto corrispondente oppure di impiego in incarichi tecnici o nelle specializzazioni (2)	—

(1) Gli incarichi di specializzazione sono determinati con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze di impiego del personale.

(2) Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa in base alle esigenze della forza armata.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B/2.
(articolo 40)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA MARINA

GRADI		PERIODI MINIMI DI IMBARCO (1)							NOTE	ESAMI
da	a	Nocchieri e tecnici di macchine	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Tecnici di armi e sei mesi	Elettrotecnici	Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Palombari, incursori e nocchieri di porto			
Capo di 1 ^a classe	Sottotenente di vascello	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno e sei mesi	2 anni	1 anno	—	I periodi minimi di imbarco a fianco indicati devono essere stati effettuati complessivamente nei gradi di Capo di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	Aver superato il concorso	
Capo di 2 ^a classe	Capo di 1 ^a classe	—	—	—	—	—	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di capo di 3 ^a e di 2 ^a classe	—	
Capo di 3 ^a classe	Capo di 2 ^a classe	—	—	—	—	—	—	—	Superamento corso I.G.P.	
2 ^o Capo	Capo di 3 ^a classe	3 anni	3 anni	1 anno e sei mesi	1 anno e sei mesi	1 anno	—	L'imbarco può essere compiuto complessivamente nei gradi di sergente e di 2 ^o Capo	—	

(1) Restano ferme le disposizioni dell'articolo 5 e del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 26 giugno 1965, n. 813, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico sull'ordinamento del CEMM approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA B/3.
(articolo 40)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE DELL'AERONAUTICA

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni esami
da	a		
Maresciallo di 1ª classe	Tenente	—	Aver superato il concorso
Maresciallo di 2ª classe	Maresciallo di 1ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	—
Maresciallo di 3ª classe	Maresciallo di 2ª classe	2 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	Superamento corso I.G.P.
Sergente maggiore	Maresciallo di 3ª classe	4 anni di impiego in incarichi della categoria di appartenenza	—

TABELLA B/4.
(articolo 40)

CONDIZIONI PARTICOLARI PER L'AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADI		Periodi minimi di attribuzioni specifiche	Altre condizioni esami
da	a		
Maresciallo maggiore	Tenente	—	Aver superato il concorso
Maresciallo capo	Maresciallo maggiore	—	—
Maresciallo ordinario	Maresciallo capo	—	Superamento corso I.G.P.
Brigadiere	Maresciallo ordinario	—	—

TABELLA C.
(articolo 40)

FORME DI AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

GRADI O QUALIFICA		Forme di avanzamento	Periodi minimi di permanenza nel grado
da	a		
Maresciallo maggiore aiutante o scelto e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore aiutante « carica speciale »	Concorso	—
Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Aiutante o scelto	Anzianità	5 anni (1)
Maresciallo maggiore	Tenente e gradi corrispondenti	Concorso	1 anno
Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti	Scelta	4/5 anni
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anzianità	4 anni
Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Scelta	7/8 anni
Sergente maggiore diplomato e gradi corrispondenti	Sottotenente	Concorso	1 anno
Sergente e gradi corrispondenti	Sergente maggiore e gradi corrispondenti	Anzianità	2 anni

(1) O se più favorevole al compimento del 25° anno di servizio.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D/1.
(articolo 40)CONSISTENZA DEGLI ORGANICI E CONDIZIONI GENERALI
PER LE PROMOZIONI DEGLI UFFICIALI
E S E R C I T O

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
<i>Ruolo tecnico-operativo dell'Arma dei carabinieri.</i>					
Maggiore	—	—	12	—	—
Capitano	anzianità	—	250	3	8
Tenente	anzianità	—	178	28	4
<i>Ruolo tecnico-amministrativo delle Armi e dei Corpi.</i>					
Maggiore	anzianità	—	30	—	—
Capitano	anzianità	—	715	7	8
Tenente	anzianità	—	505	79	4

TABELLA D/2.
(articolo 40)

M A R I N A (1)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
<i>Ruolo del Corpo unico specialisti.</i>					
Capitano di corvetta	—	—	22	—	—
Tenente di vascello	anzianità	—	423	5	8
Sottotenente di vascello ..	anzianità	—	315	47	4

(1) La presente tabella abroga i quadri XIII, XIV, XV, XVI, e XVII della tabella 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

XI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D/3.
(articolo 40)

AERONAUTICA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6

Ruolo unico specialisti.

Maggiore	—	—	38	—	—
Capitano	anzianità	—	862	10	8
Tenente	anzianità	—	630	94	4

TABELLA D/4.
(articolo 40)RUOLO TECNICO OPERATIVO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DELLA GUARDIA DI FINANZA

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minima di grado richiesti al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per l'inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Maggiore	—	—	8	—	—
Capitano	—	—	171	2	8
Tenente	—	—	131	19	4